



COMUNE DI SUPERSANO
(Provincia di Lecce)

UFFICIO COMMERCIO

ORDINANZA N. 13/ 2009

OGGETTO: PUBBLICI ESERCIZI. DETERMINAZIONE NUOVI PARAMETRI COMUNALI.

IL SINDACO

Premesso:

- che con l'entrata in vigore dell'art. 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, risulta tra l'altro modificata la normativa inerente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- che in particolare l'art. 11, comma 1, del medesimo d.l. ha soppresso le commissioni di cui all'art. 6 della l. 287/1991, attribuendo le relative funzioni solo ai Comuni;
- che l'art. 3 del decreto legge non ha però toccato i parametri numerici di cui all'art. 3 della l. 287/1991 - che rimangono pertanto vigenti - precisandosi che le eventuali modifiche dovranno essere approvate dal Comune comunque nel rispetto dei criteri di cui all'art. 2 della l. 25/1996;
- che in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale Puglia che disciplina l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, attualmente sono ancora applicabili la citata legge 25 agosto 1991 n. 287, il D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235, l'art. 2 della l. 5 gennaio 1996 n. 25;

Visto:

- la legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi";
- la legge 5 gennaio 1996, n. 25 "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia" ed in particolare l'art. 2 - Disciplina transitoria in materia di autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- il D.P.R. 13 dicembre 1995 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 44 del 22.02.1996;

Considerato:

- che non è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge n. 287/1991, previsto all'art. 12 della medesima legge, né la Regione Puglia ha fissato criteri e parametri per la determinazione da parte dei comuni, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, delle condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- che rientra pertanto nella potestà del Sindaco, ai sensi dell'art. 2 della Legge 05/01/1996, n. 25, fissare i parametri numerici per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande disciplinata dalla legge 287/1991 su conforme parere della Commissione comunale prevista dall'art. 6 della stessa legge ora abrogata;

Visto:

- il provvedimento sindacale n. 5 del 16 marzo 2007, con il quale è stato determinato il vigente contingente numerico per il rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per il Comune di Supersano;

Considerato, in relazione alla tipologia dei pubblici esercizi, nonché, tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico:

- che il numero delle licenze di pubblico esercizio di tipologia "A" e "B" nel Comune di Supersano è in prossimità di esaurimento;
- le numerose richieste di operatori che in questi anni avrebbero voluto iniziare tali attività nel nostro Territorio, oltre alle richieste di trasformazione delle attività da asporto in P.E., presupponendo che tali operatori abbiano inoltrato le istanze dietro propria analisi di mercato, dove evidentemente si evince una possibile redditività nel Comune di Supersano;
- che di recente si è accertata, da un'analisi sui flussi turistici, una sempre crescente presenza di ospiti e visitatori alla Cripta dalla Madonna di Coelimanna, al restaurato Castello, residenza del Municipio e in parte adibito a sede del Museo del Bosco;
- l'apprezzabile sviluppo delle attività artigiane e commerciali;
- il rilevante incremento delle strutture ricettive, quali Bed & Breakfast, Relais e Case Vacanza, in seguito allo spostamento verso l'entroterra del polo turistico;
- che, nel corso degli ultimi anni un evento musicale, organizzato nel mese di agosto da Associazioni Locali di Promozione Sociale, giunto ormai alla IV edizione, è divenuto forte attrattiva registrando migliaia di presenze;

Ritenuto, pertanto di rideterminare, con riferimento all'intero territorio comunale, i parametri numerici dei pubblici esercizi di tipologia "A" e "B";

Valutate tutte le considerazioni e proposte sopra descritte, si ritiene necessario, in attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della legge 287/91, emanare nuova ordinanza, al fine di migliorare la funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore e riequilibrare il rapporto tra gli esercizi e la popolazione residente e fluttuante;

Visto il D.Lgs. 267/2000; la Legge 241/90; la legge 287 del 25.08.1991 "aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi"; il Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2006;

ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza:

Di aumentare come indicato nella seguente tabella, i parametri numerici nelle singole zone e per le tipologie specificate:

Vecchio contingentamento	Nuovo contingentamento
Esercizi di tipo A) = n. 10 Esercizi di tipo B) = n. 11	Esercizi di tipo A) = n. 14 Esercizi di tipo B) = n. 14

- RIBADIRE l'esclusione dai parametri numerici delle attività di somministrazione annessi ai due impianti di distribuzione di carburanti;
- RIBADIRE quale criterio fondamentale che in caso di rinuncia da parte di attuali titolari, o revoca d'ufficio di autorizzazioni per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, si creeranno nuove disponibilità conformi alle tipologie delle autorizzazioni riconsegnate o revocate;
- STABILIRE che la domanda deve contenere i dati, le informazioni e la documentazione indicati nel modello elaborato dal competente Ufficio;
- PUBBLICARE la presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune.

Dalla Residenza Municipale, li 22 settembre 2009

IL SINDACO
Dr. Roberto DE VITIS